

# SENTENZA TAR CATANIA DEL 25 NOVEMBRE 2003 - 30 PUNTI SSIS

*dal CIP, 11 dicembre 2003*

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Sezione staccata di Catania TERZA SEZIONE adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:

ITALO VITELLIO Presidente

ETTORE LEOTTA Cons. , relatore

DAUNO TREBASTONI Ref.

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 25 Novembre 2003

Visto il ricorso 4288/2003 proposto da:

AUGERI CARMELA + 8

rappresentato e difeso da: ROSSI AVV. FABIO

CONTRO

rispetto all'abilitazione precedentemente posseduta).

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO

E NEI CONFRONTI DI

BELLINO CARMELO RENATO - BONGIORNO GRAZIELLA - BOSCO EMANUELA - BRANCATO MARIA - BRANCIFORTE ORNELLA - BRIGHINA ORAZIO - COLLURA RICCARDO - CUCUZZA ALESSANDRA - DI STEFANO GRAZIA - FEDERICO CONCETTA - INTELISANO ANTONELLA - LA ROSA PIETRA - MUSUMARRA GIUSEPPINA - PALADINO ANNA - PITTARI CALOGERO - SCAFFIDI GIUSEPPINA - SCHIAVINO ANTONINA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione delle graduatorie permanenti, relative alla provincia di Catania, per il conferimento al personale docente degli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato, con specifico riferimento alle classi di concorso A059 e A060, pubblicate in data 24/7/2003 e successivamente rettifiche in data 7/8/2003, nonché dei relativi provvedimenti di approvazione e di rettifica delle stesse emessi dal Dirigente del C.S.A. di Catania.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

OMISSIS

Udito il relatore Cons. ETTORE LEOTTA e uditi gli avvocati difensori come da verbale;

Visti gli artt.19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642;

Premesso che all'odierna Camera di consiglio l'Avvocato delle ricorrenti ha chiesto che il Tribunale si pronunci sulla domanda cautelare tenendo conto unicamente delle censure di cui al I motivo di gravame;

Vista la tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. 16 aprile 2003, >che, alla lettera A, n.3, prevede l'attribuzione di "ulteriori" punti 30 per l'abilitazione conseguita nelle SISSIS "a seguito corsi di durata biennale";

Ritenuto che, ove il punteggio "premiare" (tale funzione è stata ripetutamente esplicitata dal giudice amministrativo: cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 30 dicembre 2002, n.8252) avesse dovuto essere attribuito a qualsiasi abilitazione conseguita presso le SISSIS, sicuramente nella tabella di valutazione dei titoli non sarebbe stato inserito il requisito temporale della durata biennale;

Ritenuto che, in applicazione della disposizione richiamata, non possono essere attribuiti punti 30 ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione SISSIS con la frequenza di un corso integrativo semestrale;

Rilevato, in conclusione, che nei confronti dei seguenti controinteressati dev'essere disposta la sottrazione di punti 30 nelle graduatorie relative alle seguenti classi di concorso:

A060

Bongiorno Graziella (ME 19-10-1967);

Collura Riccardo (CT 27-12-1974);

Intelisano Antonella (ME 12-01-1971);

Musumarra Giuseppina (CT 21-02-1971);

Federico Concetta (CL 05-02-1970);

Brighina Orazio (CT 14-09-1973);

Scaffidi Giuseppina (CT 10-06-1974);

Cucuzza Alessandra (CT 30-05-1972);

Di Stefano Grazia (CT 02-07-1970);

A059

Schiavino Antonina (CT 13/06/1975);

Branciforte Ornella (CT 03/04/1975);

Brancato Maria (CT 03/10/1962).

Rilevato che, ovviamente, a favore degli stessi controinteressati va valutato l'eventuale servizio reso in concomitanza con il corso SISSIS semestrale e vanno attribuiti punti 3 (tre) per il possesso dell'ulteriore abilitazione conseguita (che sicuramente costituisce un "quid pluris" rispetto all'abilitazione precedentemente posseduta).

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

*Catania, li 25 Novembre 2003*